

REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

TITOLO 1 – L'ORGANIZZAZIONE DELLE ASSEMBLEE

ART. 1. CALENDARIO DELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee, ai vari livelli, sono regolamentate, oltre a quanto stabilito dallo Statuto Nazionale, dalle norme del presente Regolamento.

Le Assemblee provinciali dovranno celebrarsi a partire dal 1 ottobre 2016 ed entro il 28 febbraio 2017.

Le Assemblee regionali dovranno celebrarsi a partire dal 1 ottobre 2016 ed entro il 31 marzo 2017, successivamente alle assemblee provinciali.

L'Assemblea nazionale si celebrerà dopo il 31 marzo e non oltre il 31 maggio 2017.

ART. 2. DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE ELETTIVE

Hanno diritto di sola partecipazione alle Assemblee elettive 2017 le Associazioni locali che, alla data dell'assemblea, risultano regolarmente affiliate per l'anno sportivo 2016/2017.

Partecipano all'assemblea con diritto di voto le associazioni già affiliate alla data del 31.8.2016, e che abbiano rinnovato l'affiliazione per l'anno 2016/2017 entro il 31/3/2017.

ART. 3. DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI

L'ammissione ai lavori assembleari, demandata alla Commissione Verifica Poteri, è subordinata alla presentazione alla stessa della seguente documentazione:

- a) lettera di ammissione all'Assemblea predisposto in sede di convocazione, intestato all'Associazione locale di appartenenza, in originale;
- b) documento di identità o di riconoscimento personale, in originale;
- c) tessera personale PGS valida per l'anno sportivo 2016/2017 o attestazione di tesseramento on-line;
- d) eventuali deleghe, ove ammesse, ricevute da altre Associazioni locali, in originale.

La mancanza di uno solo dei predetti documenti comporterà l'esclusione dal diritto al voto.

Soltanto in caso di mancato ricevimento del plico di convocazione alle assemblee elettive, le Associazioni aventi diritto al voto potranno richiedere un duplicato della lettera di convocazione e della delega ai comitati provinciali o regionali di appartenenza.

I Presidenti dei Comitati provinciali o Regionali potranno rilasciare una copia conforme dei superiori documenti.

I modelli potranno essere reperiti sul sito www.pgsitalia.org.

La Commissione elettorale si riserva il diritto di valutare, in sede di verifica dei poteri, il rilascio immediato di una copia conforme della lettera di convocazione che sarà autenticata e sottoscritta dal Presidente.

ART. 4. DELEGHE

Nell'assemblea Provinciale i Consiglieri Provinciali in carica non possono rappresentare associazioni locali né direttamente né per delega.

Nell'assemblea Regionale i Consiglieri Regionali in carica non possono rappresentare associazioni locali né direttamente né per delega.

Nell'assemblea Nazionale i Consiglieri Nazionali in carica non possono rappresentare associazioni locali né direttamente né per delega.

Il Presidente di un'associazione locale può trasmettere il suo diritto di rappresentanza ad un altro socio della propria associazione locale tesserato con qualifica di dirigente.

Il presidente, o suo delegato ai sensi di quanto sopra, rappresentante la propria associazione locale ammessa all'Assemblea Provinciale con facoltà di parola e di voto, deve intervenire personalmente all'assemblea, non può delegare né ricevere deleghe dai presidenti di altre associazioni.

Il presidente, o suo delegato ai sensi di quanto sopra, rappresentante la propria associazione locale ammessa all'Assemblea Regionale con facoltà di parola e di voto, può ricevere dai presidenti di altre associazioni della sua stessa provincia:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare fino a 50 associazioni locali aventi diritto di voto;
- 2 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare da 51 fino a 100 associazioni locali aventi diritto di voto;
- 3 deleghe, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare oltre 100 associazioni locali aventi diritto di voto.

Il presidente, o suo delegato ai sensi di quanto sopra, rappresentante la propria associazione locale ammessa all'Assemblea Nazionale con facoltà di parola e di voto, può ricevere dai presidenti di altre associazioni della sua stessa regione:

- 1 delega se all'Assemblea Nazionale hanno diritto a partecipare fino a 50 associazioni locali della propria regione aventi diritto a voto;
- 2 deleghe fino a 100 associazioni locali della propria regione aventi diritto a voto;
- 3 deleghe fino a 200 associazioni locali della propria regione aventi diritto a voto;
- 5 deleghe oltre le 200 associazioni locali della propria regione aventi diritto a voto.

TITOLO 2 – GLI ORGANI ASSEMBLEARI

ART. 5. ORGANI ASSEMBLEARI

Gli organi demandati a convocare, organizzare e gestire le assemblee, a tutti i livelli, sono i seguenti:

1. Il Presidente Provinciale, Regionale, Nazionale;
2. la Commissione elettorale;
3. la Commissione verifica poteri;
4. la Commissione scrutinio;

I candidati alle varie cariche elettive non possono far parte di nessuna commissione.

ART. 6. I PRESIDENTI

Come previsto dalla Statuto Nazionale, il Presidente Provinciale convoca l'Assemblea Provinciale, il Presidente Regionale convoca l'Assemblea Regionale, il Presidente Nazionale convoca l'Assemblea Nazionale. Nell'organismo commissariato l'assemblea è convocata dal Commissario.

ART. 7. COMMISSIONE ELETTORALE

Almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea presso ogni comitato territoriale si insedia la Commissione Elettorale, composta da almeno tre (3) membri di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario. I membri sono scelti dal Consiglio tra i tesserati dell'associazione, anche tra coloro che ricoprono cariche elettive o di nomina, che non intendono candidarsi.

La Commissione Elettorale Nazionale si insedia a partire dal 15 gennaio 2017.

La Commissione Elettorale:

1. sovrintende a tutte le operazioni assembleari prima, durante e dopo l'assemblea stessa;
2. nomina la Commissione Verifica Poteri e la Commissione scrutinio;
3. verifica la validità delle candidature;
4. predispose il materiale assembleare (schede, verbali, tabulati);
5. trasmette al segretario nazionale i verbali dell'assemblea;
6. esamina e delibera su eventuali ricorsi;
7. redige il verbale di tutte le sue attività da allegare agli atti assembleari;
8. riceve il verbale dalla commissione scrutinio e ne convalida le operazioni;
9. conclude la sua attività dopo la redazione del verbale finale.

Le proposte di candidatura dei tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, si siano dichiarati disponibili a ricoprire le cariche elettive devono essere inviate dalle Associazioni locali alla commissione elettorale competente, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. I candidati alla carica di consigliere nazionale espressi dalle assemblee regionali vanno comunicati successivamente mediante il verbale assembleare.

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature ed accertato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 32 dello Statuto, la commissione elettorale predispose una lista unica per ciascuna carica e pubblica immediatamente le liste, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione dalla struttura, quali, ad esempio: comunicato ufficiale, sito internet, pagina face book.

ART. 8. COMMISSIONE VERIFICA POTERI

La Commissione Verifica Poteri:

1. ha il compito di ammettere ai lavori assembleari i soci, verificando la documentazione prevista dall'articolo 3 del presente regolamento;
2. inizia ad esercitare le proprie funzioni presso la sede assembleare almeno un'ora prima della prima convocazione dell'assemblea;
3. cessa di esercitare le proprie funzioni all'inizio delle operazioni di voto;

La Commissione Verifica Poteri delle assemblee territoriali è composta da almeno tre (3) membri di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario.

La Commissione Verifica Poteri dell'assemblea nazionale è composta da un presidente, un segretario e almeno quattro seggi di due membri ciascuno. Al fine di semplificare le operazioni assembleari ogni regione è assegnata univocamente ad un seggio.

Il presidente della commissione verifica poteri all'ora stabilita nella convocazione per l'avvio delle operazioni di voto, chiude l'accesso alla verifica poteri per essere ammessi all'assemblea e legge il verbale della commissione. Al termine della lettura del verbale consegnerà agli aventi diritto precedentemente verificati un numero di schede elettorali corrispondente alle deleghe presentate in sede di verifica poteri.

Il verbale della commissione deve riportare:

1. il numero e l'elenco nominativo delle associazioni ammesse al voto;
2. il numero e l'elenco delle associazioni presenti per delega;
3. il numero complessivo dei voti esprimibili;
4. in caso di più candidati alla carica di presidente, a quanto corrisponde la maggioranza necessaria nel corso della prima votazione.

ART. 9. COMMISSIONE SCRUTINIO

La Commissione scrutinio delle assemblee territoriali è composta da tre (3) membri: uno con funzioni di presidente e due con funzioni di scrutatore. Dei due scrutatori uno svolge anche le funzioni di segretario.

La Commissione scrutinio dell'assemblea nazionale è composta da cinque (5) membri: uno con funzioni di presidente, uno con funzioni di segretario e tre con funzioni di scrutatore.

Al presidente della commissione è demandato il compito di aprire le urne elettorali, verificare la validità di ciascuna scheda e leggere i voti riportati sulle singole schede. Le operazioni di scrutinio dei voti sono pubbliche.

ART. 10. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PER LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

Per le articolazioni territoriali le funzioni delle tre commissioni potranno essere espletate anche da un'unica commissione che somma i tre compiti, composta dagli stessi tre membri.

TITOLO 3 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

ART. 11. PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE

La Commissione elettorale, verificata la validità delle candidature pervenute, predispone le schede elettorali. Le schede elettorali sono stampate prima dell'assemblea e devono:

1. essere una per ciascuna carica oggetto di votazione (presidente, consiglieri nazionali indicati dalle assemblee regionali, consiglieri nazionali indicati dal consiglio nazionale uscente, presidente del collegio dei revisori dei conti, collegio dei revisori dei conti, presidente del collegio dei probi viri, collegio dei probiviri);
2. essere di colore diverso per ciascuna carica;
3. riportare il numero massimo di voti esprimibili;
4. riportare il timbro dell'organismo che ha indetto l'assemblea e la firma di convalida del presidente della commissione verifica poteri.

ART. 12. OPERAZIONI DI VOTO

Le operazioni di voto avvengono sempre a scrutinio segreto. Quando il presidente della commissione verifica poteri dichiara aperte le operazioni di voto, ciascun elettore si reca nel proprio seggio per ritirare le schede elettorali in numero corrispondente alle deleghe presentate in sede di identificazione. Procede quindi ad esprimere il voto e a inserire le schede nelle apposite urne. In caso di ballottaggio, alla seconda votazione potranno partecipare solo ed esclusivamente le associazioni che hanno già preso parte alla prima votazione.

ART. 13 ELEZIONE DEL PRESIDENTE PROVINCIALE

Le candidature alla carica di Presidente Provinciale dovranno pervenire alla commissione elettorale provinciale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Provinciale. Le singole proposte di candidatura dovranno essere presentate da almeno una associazione locale. Ogni associazione potrà proporre una sola candidatura. I candidati, in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, saranno inseriti in una apposita lista.

Risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza semplice dei voti. Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza richiesta al primo scrutinio, si procederà ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti al primo scrutinio. Nella votazione di ballottaggio risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza semplice dei voti.

In caso di parità di voti nella votazione di ballottaggio, prevarrà il candidato più anziano per età.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11, qualora si presenti un solo candidato alla carica sarà sufficiente una sola votazione e l'assemblea può deliberare l'elezione per acclamazione.

ART 14 ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE, DEI REVISORI DEI CONTI PROVINCIALI

Le Associazioni locali trasmettono alla commissione elettorale provinciale, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Provinciale, le richieste di candidatura dei tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, si siano dichiarati disponibili a ricoprire la carica di Consigliere Provinciale o di Revisore dei conti provinciale.

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, ed accertato il possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, i nominativi dei candidati vengono inseriti in una lista unica per ciascuna carica.

La segreteria provinciale predispone quindi le schede di votazione per le cariche di Consigliere Provinciale e di Revisore dei conti provinciale.

Per l'elezione del revisore dei conti provinciale, il candidato che avrà riportato il maggior numero dei voti assumerà la carica di membro effettivo, il candidato secondo votato assumerà la carica di membro supplente

In caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano per età.

ART 15. ELEZIONE DEL PRESIDENTE REGIONALE

Le candidature alla carica di Presidente regionale dovranno pervenire alla commissione elettorale regionale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Regionale. Le singole proposte di candidatura dovranno essere presentate da almeno

una associazione locale. Ogni associazione potrà proporre una sola candidatura. I candidati, in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, saranno inseriti in una apposita lista.

Risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza semplice dei voti. Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza richiesta al primo scrutinio, si procederà ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti al primo scrutinio. In detta votazione risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza semplice dei voti.

In caso di parità di voti nella votazione di ballottaggio, prevarrà il candidato più anziano per età.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11, qualora si presenti un solo candidato alla carica sarà sufficiente una sola votazione e l'assemblea può deliberare l'elezione per acclamazione.

ART 16. ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEL COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI.

I Comitati Provinciali e le Associazioni locali trasmettono alla commissione elettorale regionale, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Regionale, le proposte di candidatura dei tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, si siano dichiarati disponibili a ricoprire la carica di Consigliere Regionale nonché di componente del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature ed accertato il possesso dei requisiti richiesti, i nominativi dei candidati vengono inseriti in una lista unica per ciascuna carica.

La segreteria regionale predispone quindi le schede di votazione per le cariche di Consigliere Regionale e di componente il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

Per l'elezione dei componenti del Collegio regionale dei revisori dei conti, i due candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti assumeranno la carica di componente effettivo; i candidati terzo e quarto votati assumeranno la carica di componenti supplenti

In caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano per età.

ART 17. ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE

Le candidature alla carica di Presidente Nazionale dovranno pervenire alla commissione elettorale nazionale almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale. Le singole proposte di candidatura dovranno essere presentate da almeno venti associazioni locali appartenenti ad almeno tre regioni diverse. Ogni associazione potrà proporre una sola candidatura.

I candidati, in possesso dei requisiti richiesti, saranno inseriti in una apposita lista. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto.

Nel solo caso di più di due candidature, risulterà eletto al primo turno quello che avrà riportato il 50% più uno dei voti validi.

Nel solo caso di doppia candidatura, risulterà eletto al primo turno quello che avrà riportato la maggioranza semplice dei voti validi.

Nel caso di unica candidatura risulterà eletto il candidato qualunque sia il numero di voti espressi al primo turno.

Solo nel caso in cui i candidati sono più di due, qualora nessuno raggiunga al primo turno la maggioranza richiesta (50%+1 dei voti validi), si procederà ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nel primo scrutinio. Nella votazione di ballottaggio risulterà eletto il candidato che avrà riportato la maggioranza semplice dei voti.

In caso di parità di voti nella votazione di ballottaggio, prevarrà il candidato più anziano per età.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11, qualora si presenti un solo candidato alla carica sarà sufficiente una sola votazione.

Il Presidente Nazionale eletto sarà proclamato dal Presidente dell'Assemblea.

ART 18. ELEZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Per l'elezione dei Consiglieri Nazionali sono istituite le seguenti 13 circoscrizioni territoriali:

1	Piemonte - Valle d'Aosta
2	Lombardia
3	Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia
4	Emilia Romagna
5	Liguria
6	Toscana - Umbria
7	Lazio
8	Marche – Abruzzo – Molise
9	Puglia – Basilicata
10	Campania
11	Calabria
12	Sicilia
13	Sardegna

Ogni circoscrizione territoriale esprime un Consigliere nazionale per un totale di tredici (13) consiglieri.

La ripartizione dei restanti sette consiglieri sarà calcolata sulla base di un riparto riferito al numero dei tesserati calcolato col metodo proporzionale di Hondt, facendo riferimento al numero dei tesserati relativo all'anno sociale 2015/2016, quale risultante dagli atti pervenuti in segreteria nazionale al 31 agosto 2016. La tabella con il calcolo della ripartizione dei restanti sette posti viene elaborata dalla giunta Nazionale entro il 15 settembre 2016 e trasmessa ai comitati regionali entro il 30 settembre 2016.

È compito della Giunta Nazionale coordinare le assemblee regionali relative alle singole circoscrizioni.

I Comitati Regionali debbono trasmettere alla commissione elettorale nazionale, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale, i nominativi delle persone che, in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, sono state indicate dalle Assemblee Regionali quali candidati al ruolo di membri del Consiglio Nazionale a norma dell'art. 22 dello Statuto.

Il Consiglio Nazionale, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale, direttamente o per delega alla Giunta Nazionale, proporrà alla commissione elettorale nazionale la lista prevista dall'articolo 22 dello Statuto, per l'elezione di 2 consiglieri nazionali.

Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, ed accertato il possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto, i nominativi dei candidati vengono inseriti in due liste, una per i nominativi indicati per ricoprire i 20 posti di proposta regionale ed una per i 2 posti rimanenti.

ART 19. ELEZIONE DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI E DEI PROBIVIRI

I Comitati Regionali trasmettono alla segreteria nazionale, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale, le proposte di candidatura dei tesserati che, in possesso dei requisiti richiesti, si siano dichiarati disponibili a ricoprire la carica di Presidente del Collegio nazionale dei revisori dei conti, di componente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti o del Collegio Nazionale dei Probiviri, accompagnate dal curriculum personale.

Per ciascuna carica, verrà predisposta una apposita lista e si procederà con votazioni distinte.

Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato la maggioranza semplice dei voti in un'unica votazione.

Per l'elezione dei componenti del Collegio nazionale dei revisori contabili, i due candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti assumeranno la carica di componente effettivo; i candidati terzo e quarto votati assumeranno la carica di componenti supplenti.

In caso di parità di voti, verrà eletto il candidato più anziano per età.

ART. 20. ESPRESSIONE DEL VOTO

Gli ammessi all'Assemblea con diritto di voto potranno esprimere preferenze solo ed esclusivamente in favore di candidati che hanno dichiarato la loro disponibilità a ricoprire le cariche ai sensi di quanto precedentemente stabilito, e che, di conseguenza, siano elencati nelle schede predisposte per la votazione. L'indicazione di una preferenza differente da quella riportata sulla scheda elettorale renderà il voto irrimediabilmente nullo. Il numero massimo delle preferenze che si potranno esprimere è così fissato:

- a) per l'elezione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti: n 1 preferenza;
- b) per l'elezione del Collegio Nazionale dei Probiviri: n 1 preferenza;
- c) per l'elezione del Collegio Regionale dei Revisori dei Conti: n 1 preferenza;
- d) per le elezioni del Consiglio Regionale e del Consiglio Provinciale, in base al numero dei componenti del medesimo, così come stabilito dallo statuto secondo i valori della seguente tabella:

<i>numero dei componenti da</i>	<i>numero massimo delle</i>
3	2
4 – 5	3
6	4

Gli scrutatori, nominati dall'Assemblea in apertura dei lavori, provvedono alle operazioni di competenza, e l'ordine decrescente dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato determinerà la graduatoria dei medesimi sino al completamento dei posti a disposizione.

In caso di parità del numero dei voti di preferenza, per la formulazione della graduatoria si terrà conto della maggior età del candidato.

TITOLO 4 – RICORSI

ART. 21. RICORSI AVVERSO L'AMMISSIONE DELLE CANDIDATURE

In merito all'ammissione delle candidature deliberata dalla commissione elettorale si può proporre ricorso alla Commissione Unica d'Appello.

Il ricorso deve:

1. essere proposto in forma scritta e sottoscritto dal proponente a pena di nullità;
2. contenere le motivazioni del ricorso;



3. essere spedito tramite raccomandata A.R. o PEC alla Commissione Unica Appello c/o la sede nazionale, entro due giorni dalla pubblicazione delle liste.

In deroga a quanto previsto dall'art. 31 dello Statuto, la Commissione Unica di Appello delibera celermente e comunque non oltre i due giorni che precedono la data assembleare.

Le delibere della Commissione Unica di Appello sono inappellabili.

ART. 22. RICORSI AVVERSO I RISULTATI ELETTORALI

I candidati che ritengono lesi i propri diritti in sede assembleare possono proporre ricorso alla commissione elettorale competente unicamente per le seguenti motivazioni:

1. errato conteggio dei voti attribuiti a se e/o agli altri candidati concorrenti alla medesima carica;
2. errata verbalizzazione delle operazioni di scrutinio;

Il ricorso deve essere:

1. preannunciato per iscritto entro trenta minuti dalla proclamazione degli eletti;
2. proposto in forma scritta e sottoscritto dal proponente a pena di nullità;
3. consegnato a mano alla commissione elettorale competente entro un'ora dal termine dell'assemblea, per le elezioni provinciali e regionali;
4. spedito tramite raccomandata A.R. o PEC alla commissione elettorale nazionale, entro cinque giorni dallo svolgimento per le elezioni nazionali.

La commissione esamina il ricorso e delibera entro sette giorni per le assemblee territoriali ed entro quindici giorni per l'assemblea nazionale.

La decisione della commissione elettorale è inappellabile e deve essere notificata al ricorrente, ai contro interessati e al Presidente Nazionale tramite raccomandata A.R. o PEC.